

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 3765

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore ASCIUTTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 GENNAIO 1999

—————

Modifica all'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549,
in materia di assunzioni di personale da parte degli enti locali
non dissestati

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Secondo quanto disposto dalla legge 29 dicembre 1988, n. 554, diverse Amministrazioni hanno provveduto, attraverso una selezione per titoli ed esami, alla assunzione di personale con contratto a tempo determinato della durata di un anno, prorogabile a due, per l'attuazione di progetti-obiettivo.

Successivamente all'entrata in vigore della suddetta legge, altri interventi legislativi, tutti mirati ed a sostegno dell'occupazione, hanno sempre fornito, agli enti non dissestati e con carenza di organico, strumenti idonei tesi a trasformare a tempo determinato i rapporti di lavoro contratti ai sensi della legge medesima.

L'articolo 4-bis del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, autorizzava le pubbliche Amministrazioni che alla data di entrata in vigore del decreto-legge utilizzavano personale a tempo determinato, ai sensi della citata legge n. 554 del 1988, a bandire concorsi riservati per soli titoli per la copertura dei posti vacanti in organico.

L'articolo 6 del decreto-legge 27 marzo 1995, n. 89, convertito dalla legge 17 maggio 1995, n. 186, recante misure urgenti in materia di pubblico impiego, fissava al 31 dicembre 1995 il termine della proroga dei rapporti a tempo determinato di cui all'articolo 4-bis del citato decreto-legge n. 148 del 1993, stabilendo che entro la stessa data avrebbero dovuto concludersi le operazioni di trasformazione dei rapporti di lavoro di cui allo stesso articolo 4-bis.

L'articolo 1 al comma 14 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, dava la possibilità

agli enti locali di bandire, entro il 31 dicembre 1997, concorsi riservati per la trasformazione dei rapporti di lavoro, contratti ai sensi della legge n. 554 del 1988, da tempo determinato a tempo indeterminato, secondo le procedure fissate dall'articolo 4-bis del citato decreto-legge n. 148 del 1993 per il personale in servizio alla data del 30 novembre 1995, le cui prove selettive fossero state indette entro il 31 dicembre 1993.

L'articolo 6 della legge 15 maggio 1997, n. 127, al comma 18, spostando i termini di cui al comma 14 dell'articolo 1 della legge n. 549 del 1995, fissava al 31 dicembre 1997 il termine entro cui gli enti non dissestati e che presentavano carenza di organico potevano bandire concorsi riservati per il personale assunto a tempo determinato ai sensi della legge n. 554 del 1988, in servizio alla data del 30 novembre 1996, le cui prove selettive fossero state indette entro il 31 dicembre 1994.

Il presente disegno di legge si propone, pertanto, oltre a non rendere vani i cospicui investimenti finanziari sostenuti finora dagli enti locali per l'attuazione di progetti-obiettivo ed evitare oneri ulteriori che si creerebbero con bandi di concorso pubblici, di prorogare il termine per il bando dei concorsi riservati. Così facendo si valorizzerà la professionalità e le esperienze maturate e consolidate all'interno delle Amministrazioni, inoltre si eliminerà il rischio inevitabile di blocco in cui verrebbero a trovarsi le suddette Amministrazioni al momento della cessazione dei rapporti di lavoro a tempo determinato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il comma 14 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è sostituito dal seguente:

«14. Gli enti locali non dissestati e non strutturalmente deficitari che, alla data del 31 dicembre 1997, utilizzano personale assunto a tempo determinato mediante prove selettive, ai sensi dell'articolo 7 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, indette entro il 31 dicembre 1996, possono bandire, entro il 31 dicembre 1999, concorsi riservati per la trasformazione dei predetti rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, secondo le procedure stabilite dall'articolo 4-*bis* del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236».

